

Regolamento Generale delle Entrate

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

TITOLO II ENTRATE PROVINCIALI

Art. 2 - Individuazione delle entrate

Art. 3 - Regolamenti per tipologia di entrate

Art. 4 - Limiti alla potestà regolamentare

Art. 5 - Aliquote, tariffe, prezzi

Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III – ENTRATE TRIBUTARIE: TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Art. 7 - Rapporti con il contribuente ed informazione

Art. 8 - Conoscenza degli atti e semplificazione

Art. 9 - Interpello del Contribuente

Art. 10 - Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 11 - Chiarezza e trasparenza delle norme tributarie

Art. 12 - Efficacia temporale delle norme tributarie

TITOLO IV GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 13 - Soggetti responsabili delle entrate

Art. 14 - Modalità di versamento e rimborso

Art. 15 - Attività di verifica e di controllo

Art. 16 - Poteri ispettivi

Art. 17 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.

Art. 18 - Dilazioni di pagamento

Art. 19 - Sanzioni

TITOLO V ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 20 - Forme di riscossione

Art. 21 - Formazione dei ruoli

Art. 22 - Procedure

Art. 23 - Esonero dalle procedure

TITOLO VI ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 24 - Tutela giudiziaria

Art. 25 - Autotutela

Art. 26 - Accertamento con adesione

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nella legge¹.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; inoltre individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto del contribuente².

TITOLO II ENTRATE PROVINCIALI

Art. 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - a) le entrate tributarie;
 - b) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - c) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - d) le entrate derivanti da canoni d'uso, compresi proventi e relativi accessori;
 - e) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
 - f) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - g) le entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - h) le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - i) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e di altri enti pubblici.

Art. 3 - Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio successivo all'anno di approvazione, salvo differenti disposizioni di legge.

¹ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, concernenti la potestà regolamentare generale delle province in materia tributaria.

² Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Art. 4 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base alle norme relative³, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto stabilito da regolamenti speciali.

3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.⁴

4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni relative al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi in vigore.

Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Provinciale, in base a previsioni tassative di leggi vigenti, disciplina, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, le possibilità di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE: TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Art. 7 - Rapporti con il contribuente ed informazione

1. I rapporti tra Contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la piena ed agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore e presso l'U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico); la Provincia assume, tra l'altro, idonee iniziative di informazione elettronica volte a consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita per i contribuenti.

3. La Provincia porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni di carattere generale da essa emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti in ambito tributario.

³ D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52.

⁴ D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 54.

Art. 8 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria deve assicurare l'informazione al contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari e quanto previsto al successivo art. 17, comma 5.

2. In applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente⁵, il funzionario responsabile deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito;

3. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. In applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente⁶, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il funzionario responsabile deve invitare il contribuente, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso di utilizzo del servizio postale, la Provincia e/o il Contribuente devono utilizzare una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero altro mezzo col quale è possibile desumere in modo certo la data di spedizione.

Art. 9 - Interpello del Contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia, che risponde entro centoventi giorni a cura del Responsabile della relativa entrata, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta, scritta e motivata, vincola la Provincia con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, la Provincia può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

⁵ Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 6, comma 2.

⁶ Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 6, comma 5.

4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il Responsabile dell'entrata, entro quindici giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma rimane sospeso fino alla ricezione della risposta del Ministero stesso o comunque fino al decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 11 L. n. 212/2000.

Art. 10 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia sono motivati, e devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.
2. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia e gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 11 - Chiarezza e trasparenza delle norme tributarie

1. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali, con provvedimento del Consiglio provinciale in conformità alla normativa vigente⁷.

Art. 12 - Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 e dalle disposizioni di legge in materia, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

⁷Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1 e 2 e D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Art. 42.

TITOLO IV GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 13 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i responsabili di ogni servizio al quale risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dalla legge⁸.

3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura stabilita dalla normativa vigente⁹ le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile della specifica entrata. I ruoli vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dalla normativa¹⁰, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 14 - Modalità di versamento e rimborso

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria provinciale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - Servizio di Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;
- d) mediante assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e, comunque non pagabile, il versamento si considera omesso¹¹. L'accettazione dell'assegno è fatta con riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione¹²;
- e) mediante carta di credito o altro strumento di pagamento di Istituto convenzionato con il Tesoriere Provinciale.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato

⁸ Art. 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

⁹ DPR 29/09/1973, n. 602 (concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999 (concernenti, rispettivamente, il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione).

¹⁰ D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52 lett. b).

¹¹ Legge 27/12/97 n. 449, art. 24, comma 39.

¹² R.D. 21/12/1933, n. 1736, art. 45.

impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

3. Il pagamento delle entrate di cui all’art. 2 deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest’ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

6. Il Servizio competente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, procede all’esame della medesima e notifica tramite messi notificatori o mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

Art. 15 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell’utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. In particolare il responsabile deve evitare qualsiasi diseconomia nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

3. Il responsabile, quando non sussistono prove certe dell’adempimento, deve invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio dei soggetti esterni all’Ente ovvero nelle forme associative previste dalla normativa¹³.

5. La Giunta Provinciale, su proposta del responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all’accertamento dell’entrata.

6. I controlli sono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all’attività in argomento.

7. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dallo Statuto del contribuente¹⁴.

¹³ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 27, 30, 31 e 32 e D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52 comma 5° lett. b).

¹⁴ Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 16 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 17 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di natura tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia¹⁵ nonché dalla disciplina legislativa delle singole entrate tributarie.
3. In particolare gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) il responsabile del procedimento;
 - c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata a norma di legge o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
6. I crediti liquidi ed esigibili derivanti da obbligazioni tributarie producono interessi di pieno diritto nella misura stabilita del tasso d'interesse legale¹⁶.

Art. 18 - Dilazioni di pagamento

1. Per debiti di natura tributaria, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, vengono concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva, dilazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

¹⁵ Art. 1, comma 161, 162 e 163 L. 296 del 27.12.2006.

¹⁶ Art. 1, comma 165 L. 296 del 27.12.2006.

- b) durata massima di norma di ventiquattro mesi e comunque un massimo di 48 rate mensili, salvo diverse disposizioni di legge, qualora venga dimostrato uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento nel predetto termine ordinario;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura indicata dall'art. 17.
- e) rata minimale prevista non inferiore a € 100,00 per persone fisiche e € 500,00 per ditte e persone giuridiche.

2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute, e comunque non superiore a € 300,00, ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dalla Provincia, ferme restando le disposizioni eventualmente in essere tra la Provincia e l'eventuale Concessionario per la riscossione. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 50.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia. Qualora sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata, la Provincia è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

Art. 19 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono irrogate e graduate dal responsabile, nonché in caso di affidamento a terzi dai soggetti medesimi, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate.

2. Le sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo non dovranno essere irrogate dal funzionario qualora gli eventuali errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

TITOLO V ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 20 - Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi avviene sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti provinciali di disciplina delle singole entrate.

2. Per la riscossione coattiva delle entrate tributarie il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. Resta impregiudicata, per le entrate di natura patrimoniale, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 21 - Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 13, comma 3, e 19, del presente regolamento, debbono essere vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.

Art. 22 - Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 17. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate - fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata - lo stesso giorno dell'atto di contestazione.

Art. 23 - Esonero dalle procedure

1. In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente¹⁷ non si fa luogo al rimborso né all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti relativi ai tributi provinciali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora la somma dovuta, per ciascun credito o ciascun rimborso, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di € 17,00, fatti salvi i successivi adeguamenti di legge o regolamento e fatto salvo un importo inferiore previsto da ciascun Regolamento nel caso di riscossione diretta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel precedente comma, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero importo.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano ai crediti per tributi provinciali esigibili, dalla Provincia o da soggetti terzi, contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali ad esempio le addizionali provinciali, il tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, prevenzione e igiene dell'ambiente, e l'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile di conduzione autoveicoli.

5. Il comma 1 non si applica altresì quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

¹⁷ D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 concernente il regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Art. 25 L. 27 dicembre 2002 n. 289 ed art. 1, comma 168 L. 296 del 27 dicembre 2006.

TITOLO VI ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 24 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 25 - Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può riformare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio la riforma di un provvedimento deve essere preceduta dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione
- b) valore della lite
- c) costo della difesa
- d) costo della soccombenza
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può riformare o annullare il provvedimento.

3. Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il funzionario procede alla riforma o annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia applicazione o imposizione;
- b) errore di persona;
- c) errore sul presupposto;
- d) prova di pagamenti regolarmente seguiti;
- e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Art. 26 - Accertamento con adesione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica, anche per le entrate tributarie dell'Ente, la normativa in materia di accertamento con adesione del contribuente¹⁸.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

¹⁸ L. 27/12/1997, n. 449, art. 50 sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 per i tributi erariali, in quanto compatibili.